

# ***COMUNE DI PELLA***

***PROVINCIA DI NOVARA***

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA***

approvato con atto di consiglio comunale n° 19 del 22.06.2010  
modificato con atto di consiglio comunale n° 27 del 30.11.2015

## SOMMARIO

Art. 1 – Finalità .....	3
Art. 2 – Individuazione degli Impianti.....	3
Art. 3 – Responsabilità dell’impianto .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 4 – Limite di Utilizzo.....	3
Art. 5 - Pubblicità.....	5
Art. 6 - Informativa .....	5
Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia .....	6
Art. 7 – Entrata in vigore .....	6

## ***Art. 1 – Finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso le aree pubbliche del Comune di Pella per la tutela del patrimonio Comunale e sicurezza pubblica, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi (es. progettazione tecnica, stato civile, anagrafe), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.
3. L'attività di videosorveglianza è finalizzata anche alla tutela della sicurezza urbana visto l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al Sindaco. Cfr., altresì, l. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (art. 3).
4. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

## ***Art. 2 – Individuazione degli Impianti***

1. Impianti a tutela della sicurezza con il numero massimo di telecamere a fianco indicato:
  - Sito 1 (Via Lungo Lago) n. 3;
  - Sito 2 (Via Pietro Durio) n. 3;
  - Sito 3 (Via delle Cave) n. 3;
  - Sito 4 (Strada Provinciale SP49) n. 3;
  - Sito 5 (Via Pietro Durio –Frazione Ventraggia) n. 3;
  - Sito 6 (Frazione Monte San Giulio) n. 3;

- Sito 7 (Località Ronco – Via Michelangelo Buonarroti) n. 3;
  - Sito 8 Via Per Boletto angolo Via Madonna del Sasso n. 3;
  - Sito 9 Via Lungo Lago angolo Via Pascoli n. 3;
  - Sito 10 Piazza Motta n. 3;
2. Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
  3. L'impianto di registrazione è digitale ed è composto da un Server dotato di hard disk interni e software di registrazione nonché di monitor per la consultazione anche in tempo reale, con accesso ai programmi protetto e riservato alla polizia municipale, da ubicarsi presso idoneo locale della sede municipale che fungerà da centrale operativa con accesso al solo personale autorizzato.
  4. Tali impianti non sono collegati alla rete informatica Comunale.

### ***Art. 3 - Responsabilità dell'impianto***

5. Il responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della Polizia Municipale, ai sensi della legge, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio o da Istruttore di Vigilanza da lui delegato.
6. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Egli custodisce le chiavi dell'armadio del Server adibito alla conservazione delle registrazioni.
8. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
9. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
10. È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

### ***Art. 4 – Limite di Utilizzo***

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
  - La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
  - solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo

legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana;

- nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 , il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".;
  - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
  3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
  4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
  5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

#### ***Art. 5 - Pubblicità***

6. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
  - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di del presente regolamento e di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
  - b) comunicato stampa e manifesti pubblici;
  - c) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
  - d) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

#### ***Art. 6 - Informativa***

7. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
8. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in *fac-simile* al presente provvedimento.



9. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

#### ***Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia***

10. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
11. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. .
12. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
13. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### ***Art. 8 – Entrata in vigore***

14. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.